

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

80/2014/R/GAS

**REVISIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità ARG/gas 108/11

Mercato di incidenza: gas naturale

27 febbraio 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 28 luglio 2011, ARG/gas 108/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/11), per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il quarto periodo di regolazione, e del procedimento avviato con deliberazione 22 maggio 2013, 224/2013/R/GAS per la definizione dei criteri di regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di Gnl.

Infine, tiene in considerazione le disposizioni di cui alla deliberazione 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) in materia di regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017.

Nel presente documento sono pertanto presentati gli approfondimenti e gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri per la determinazione di una tariffa stabilizzata per il servizio di rigassificazione di Gnl.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaTRA@autorita.energia.it) entro il 21 marzo 2014.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano***

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Premessa	4
2	Principi generali.....	4
3	Metodologia per la determinazione di una tariffa stabilizzata	5
4	Durata del periodo di tariffa stabilizzata	6
5	Tasso di attualizzazione	7
6	Criteri di determinazione della remunerazione stabilizzata del capitale investito netto riconosciuto	8
	<i>Determinazione del valore costante equivalente dell'AIN.....</i>	<i>8</i>
7	Tariffa per il servizio di rigassificazione	10
8	Criteri di aggiornamento	10
	<i>Aggiornamento delle componenti di ricavo.....</i>	<i>10</i>
	<i>Aggiornamento dei corrispettivi.....</i>	<i>11</i>
9	Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi	12

1 Premessa

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione ARG/gas 108/11, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione di Gnl per il quarto periodo di regolazione, vale a dire per il periodo 2014-2017.
- 1.2 In sede di consultazione (documenti per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/GAS e 30 maggio 2013, 237/2013/R/GAS) l'Autorità ha valutato l'ipotesi di introdurre, a partire dal 2014, una componente di ricavo per la remunerazione del capitale investito costante per tutto il periodo di operatività del terminale, al fine di dare maggiore stabilità alla tariffa. L'applicazione dei criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto in vigore nel terzo periodo di regolazione comporta infatti un vincolo ai ricavi di rigassificazione decrescente nel tempo, per effetto del progressivo incremento del fondo di ammortamento dei cespiti e della conseguente progressiva riduzione del capitale investito riconosciuto (di seguito richiamato anche come *CIR*).
- 1.3 La progressiva riduzione del *CIR* per effetto del degrado dei cespiti, da cui la necessità di introdurre una tariffa stabilizzata, è un fenomeno tipico dell'attività di rigassificazione in quanto, rispetto ad altri servizi regolati, presuppone un rilevante investimento iniziale a cui non fanno seguito, a meno di interventi straordinari o potenziamenti del terminale, investimenti successivi all'entrata in esercizio.
- 1.4 La presenza di una tariffa decrescente nel tempo in virtù degli effetti sopra descritti può comportare sussidi incrociati tra utenti del servizio in funzione del periodo di utilizzo dell'infrastruttura: agli utenti che utilizzano l'infrastruttura in prossimità del termine della vita utile del terminale è infatti applicata, per lo stesso servizio, una tariffa inferiore a quella applicata agli utenti che utilizzino il terminale negli anni immediatamente successivi all'entrata in esercizio. Inoltre, ulteriore effetto è quello di potenziale distorsione della concorrenza con riferimento ad infrastrutture alternative per l'approvvigionamento del gas naturale.
- 1.5 Con deliberazione 438/2013/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare l'introduzione di una tariffa stabilizzata all'anno 2015, al fine di svolgere ulteriori analisi e valutazioni.

2 Principi generali

- 2.1 Nella definizione di una tariffa stabilizzata, al fine di rispettare i criteri di stabilità e certezza regolatoria, l'Autorità intende rispettare i seguenti principi generali, declinati in scelte specifiche nel modello.
- 2.2 Il primo principio è quello di sostanziale stabilità della tariffa nel tempo, che si traduce nella sterilizzazione delle sole variazioni del corrispettivo dovute al progressivo incremento del fondo di ammortamento e alla conseguente riduzione della quota di ricavo relativa alla remunerazione del *CIR*.

- 2.3 Per contro, la sterilizzazione di tutte le possibili variazioni future richiederebbe la fissazione a priori di tutti i parametri tariffari e una modifica sostanziale dei principi regolatori in vigore; inoltre, modificherebbe radicalmente i profili di rischio degli operatori con conseguenze non indifferenti sul livello del tasso di remunerazione del *CIR*. Il metodo proposto, invece, fa salvo il principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese, in quanto intercetta le variazioni di costo effettivamente registrate in analogia al metodo attualmente in vigore.
- 2.4 Ne consegue che le variazioni annuali nel valore degli incrementi patrimoniali, delle poste rettificative, del tasso di rendimento del *CIR*, nonché quelle dovute all'andamento dei costi operativi riconosciuti, poiché non sono fissate e predeterminate *ex ante* bensì intercettate in sede di aggiornamento annuale, continuerebbero ad essere fonte di limitata variazione del corrispettivo nel corso degli anni.
- 2.5 Ulteriore principio su cui si basa il metodo proposto è quello di rendere l'impresa di rigassificazione neutrale rispetto alla ripartizione nel tempo dei ricavi riconosciuti. Un modello di tariffa stabilizzata determina infatti una modifica dei flussi di ricavo attesi futuri rispetto ai criteri in vigore: l'Autorità intende pertanto adottare una metodologia di attualizzazione finalizzata a rendere, in termini finanziari, le due metodologie sostanzialmente equivalenti.
- 2.6 Infine, l'Autorità è intenzionata a inserire tale nuova metodologia nel contesto già sperimentato di presentazione, verifica e approvazione delle proposte tariffarie, senza generare per gli operatori ulteriori oneri amministrativi.

S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi generali.

3 Metodologia per la determinazione di una tariffa stabilizzata

- 3.1 Il metodo proposto ha come obiettivo la definizione di una tariffa stabilizzata per il servizio di rigassificazione (TL^{STAB}), attraverso la definizione di un corrispettivo unitario stabilizzato di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl (Cqs^{STAB}). Le modalità di determinazione del corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino Crs rimangono invariate.
- 3.2 Tale approccio richiede che siano resi per quanto possibile stabili nel tempo i ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione (RL^{STAB}), e in particolare la quota di ricavo relativa alla remunerazione del capitale investito ($RL_{capitale}^{STAB}$).
- 3.3 Sebbene anche la quota di ricavo relativa alla maggiore remunerazione del capitale investito per i nuovi investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione ($RL_{incentivi}$) sia decrescente nel tempo per effetto del progressivo ammortamento dei cespiti, l'Autorità ritiene opportuno mantenerne le attuali modalità di determinazione in attesa di una più puntuale definizione delle metodologie di incentivazione ai nuovi investimenti, anche attraverso opportuni meccanismi di tipo *output-based*.
- 3.4 Pertanto, in virtù dei principi sopra esposti, le modalità di determinazione delle componenti di ricavo relative alla maggiore remunerazione del capitale investito

per i nuovi investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione ($RL_{incentivi}$), agli ammortamenti (RL_{amm}) e ai costi operativi (RL_{CO}) rimangono invariate.

- 3.5 Ne consegue che, nel modello proposto di tariffa stabilizzata, il ricavo di riferimento stabilizzato RL^{STAB} è pari alla somma delle seguenti quote di ricavo:
- remunerazione stabilizzata del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori ($RL_{capitale}^{STAB}$), calcolata ai sensi del successivo Capitolo 6;
 - remunerazione addizionale del capitale investito netto riconosciuto per i nuovi investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione ($RL_{incentivi}$), calcolata ai sensi dell'Articolo 13 della *RTRG*;
 - ammortamenti economico – tecnici (RL_{amm}), calcolati ai sensi del comma 3.7 della *RTRG*;
 - costi operativi riconosciuti (RL_{CO}), calcolati ai sensi del comma 3.8 della *RTRG*.
- 3.6 Il metodo per il calcolo della quota di ricavo $RL_{capitale}^{STAB}$ si basa sulla stima dell'evoluzione attesa, per ogni futuro anno del periodo di tariffa stabilizzata, del valore dell'attivo immobilizzato netto (di seguito richiamato anche come *AIN*) nell'ipotesi che, negli anni futuri, non si registrino variazioni negli incrementi patrimoniali, nel valore dei contributi, e senza applicare alcuna ulteriore rivalutazione. Il valore utilizzato ai fini tariffari è successivamente determinato come il valore costante equivalente di tale evoluzione attesa dell'*AIN*, con un metodo di attualizzazione finalizzato a mantenerne inalterato il valore in termini equivalenti.
- 3.7 La stima dell'evoluzione attesa dell'*AIN* è aggiornata annualmente per tenere conto delle eventuali variazioni effettivamente intervenute nel corso dell'anno, e in tale circostanza è aggiornata anche la tariffa stabilizzata. Pertanto, come già richiamato nella premessa metodologica, mentre l'effetto sul valore del *CIR* del degrado dei cespiti è intercettato fin dal primo anno nella tariffa, l'effetto di tali variazioni è invece fonte di variazione nel tempo del corrispettivo stabilizzato.

4 Durata del periodo di tariffa stabilizzata

- 4.1 Nell'ambito della consultazione del 2013, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di utilizzare quale periodo di applicazione della tariffa stabilizzata, e dunque come orizzonte temporale di attualizzazione, un periodo pari a quello residuo di operatività del terminale, sulla base della vita utile media regolatoria dei cespiti.
- 4.2 La scelta della durata del periodo di applicazione della tariffa stabilizzata è un aspetto molto rilevante per gli operatori, e deve contemperare l'esigenza di considerare le specificità di ciascun terminale con quella di definire criteri di regolazione generali e applicabili a tutti i potenziali operatori. Per tale ragione, l'Autorità è orientata ad utilizzare, quale durata del periodo della tariffa stabilizzata, un periodo pari a 20 anni.

- 4.3 Per i soli terminali che risultino già in esercizio al 31 dicembre 2014, l’Autorità intende prevedere la possibilità di applicare una durata inferiore rispetto a 20 anni che tenga conto della vita residua del terminale, eventualmente anche sulla base del periodo di operatività del terminale indicato ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di ripristino.
- 4.4 L’Autorità è intenzionata a mantenere invariato nel tempo il periodo di applicazione della tariffa stabilizzata, una volta stabilito, anche nei casi in cui, in anni successivi al primo anno di applicazione della tariffa stabilizzata dovesse modificarsi la durata residua.
- 4.5 Nel caso in cui un terminale di rigassificazione risultasse ancora in esercizio al termine del periodo di applicazione della tariffa stabilizzata, le ipotesi alternative per determinare la tariffa per gli anni residui sono:
- a) proroga del periodo di applicazione della tariffa stabilizzata, con determinazione di una nuova tariffa stabilizzata per gli anni residui, nel caso in cui l’investimento non fosse stato completamente ammortizzato e avesse ancora un significativo valore residuo;
 - b) determinazione della nuova tariffa sulla base dei criteri “tradizionali” attualmente in vigore (fondo ammortamento crescente per effetto dell’applicazione delle quote di ammortamento annuali), nel caso in cui l’investimento fosse già stato in larga parte ammortizzato.
- 4.6 Si evidenzia comunque come la scelta tra le due alternative sia sostanzialmente indifferente in termini finanziari in virtù della metodologia di attualizzazione utilizzata nel modello di tariffa stabilizzata, e determinerebbe effetti solo per gli anni successivi al termine del periodo di applicazione della tariffa stabilizzata.

S 2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di tariffa stabilizzata.

5 Tasso di attualizzazione

- 5.1 L’Autorità propone di utilizzare quale tasso di sconto il WACC base determinato ai sensi della RTRG, cioè stanti gli attuali criteri il tasso di remunerazione applicato agli investimenti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013, vale a dire il 7,3% (lettera a), comma 3.2 della RTRG), in quanto tale valore consente di riflettere il costo del finanziamento per le imprese di rigassificazione.
- 5.2 Nella definizione del tasso di attualizzazione non si ritiene opportuno includere le maggiorazioni del WACC dovute al lag regolatorio e all’incentivazione ai nuovi investimenti in quanto non riflettono un reale maggior costo del finanziamento per gli operatori, ma sono strumenti adottati per finalità diverse (rispettivamente per coprire il ritardo nel riconoscimento degli investimenti, e per incentivare le imprese a realizzare determinati investimenti).
- 5.3 Entrambe le maggiorazioni del WACC, sebbene escluse dal tasso di attualizzazione, sono comunque considerate ai fini della determinazione delle componenti di ricavo.

S 3. Osservazioni in merito al tasso di attualizzazione.

6 Criteri di determinazione della remunerazione stabilizzata del capitale investito netto riconosciuto

- 6.1 La remunerazione stabilizzata del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori ($RL_{capitale}^{STAB}$) è pari al prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 3.2 della *RTRG*, e il valore del capitale netto investito stabilizzato riconosciuto (CIR^{STAB}), calcolato ai sensi del successivo punto 6.2.
- 6.2 Ai fini della determinazione del CIR^{STAB} , l'impresa di rigassificazione:
- determina il valore costante equivalente dell'attivo immobilizzato netto (AIN^{STAB}), secondo i criteri esposti nei successivi punti da 6.3 a 6.8.
 - somma il valore del capitale circolante netto, di cui alla lettera b), comma 3.4 della *RTRG*;
 - deduce il trattamento di fine rapporto di cui alla lettera c), comma 3.4 della *RTRG*.

Determinazione del valore costante equivalente dell'AIN

- 6.3 Il valore costante equivalente dell'attivo immobilizzato netto (AIN^{STAB}) è determinato come rata costante equivalente dell'evoluzione attesa dell'attivo immobilizzato netto (AIN_i^*)¹, utilizzando un tasso di attualizzazione pari al WACC base (cfr. Capitolo 5) e un periodo pari alla durata del periodo di tariffa stabilizzata (cfr. Capitolo 4).
- 6.4 L'evoluzione attesa AIN_i^* è determinata come differenza, in ciascun futuro anno i , tra il valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui al punto 6.5, il valore del fondo ammortamento economico-tecnico di cui al punto 6.6, e i contributi di cui al punto 6.7. In termini formali:

$$AIN_i^* = AIL_i^* - FAMM_i^* - CONTR_i^*$$

- 6.5 L'evoluzione attesa dell'attivo immobilizzato lordo (AIL_i^*) è stimata, per ogni futuro anno i , sulla base:
- del valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c), comma 3.5 della *RTRG*, ipotizzato costante per ogni futuro anno i ;
 - escludendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla precedente lettera a), per ogni futuro anno i , gli incrementi patrimoniali il cui valore del fondo ammortamento tecnico-economico ne abbia eventualmente già coperto, nell'anno i -esimo, il valore lordo.
- 6.6 L'evoluzione attesa del fondo di ammortamento economico-tecnico ($FAMM_i^*$) è stimata, per ogni categoria di cespiti e per ogni anno di entrata in esercizio, sulla base delle percentuali di degrado annuali, tenuto conto della loro evoluzione storica, e nell'ipotesi che in ciascun futuro anno i rimangano invariate rispetto a quelle in vigore nell'anno di applicazione della tariffa.

¹ Nella notazione del presente documento, il simbolo asterisco (*) indica che il valore è un valore stimato per gli anni futuri, sulla base della metodologia proposta.

- 6.7 L'evoluzione attesa dei contributi ($CONTR_i^*$) è stimata sulla base dei medesimi criteri del cespite Impianti di Gnl, cioè a partire dal valore lordo, escludendo per ogni anno i i contributi il cui fondo di ammortamento ne abbia eventualmente già coperto, nell'anno i -esimo, il valore lordo.
- 6.8 L'impresa di rigassificazione calcola il valore costante equivalente dell'attivo immobilizzato netto (AIN_t^{STAB}) secondo la seguente metodologia:
- a) determina il valore attuale di AIN_i^* ($VA_{AIN_{t,i}^*}$) secondo la seguente formula:

$$VA_{AIN_{t,i}^*} = \sum_{i=t}^{t+n-1} \frac{AIN_{t,i}^*}{(1+WACC)^{i-t}}$$

dove:

- t è l'anno di applicazione della tariffa stabilizzata;
 - n è la durata, in anni, del periodo di tariffa stabilizzata;
 - $t+n-1$ è l'ultimo anno di applicazione della tariffa stabilizzata;
 - $AIN_{t,i}^*$ è il valore, in ciascun anno i , dell' AIN , sulla base della stima effettuata nell'anno di presentazione della proposta tariffaria per l'anno t ;
 - $WACC$ è il tasso di attualizzazione, determinato ai sensi di quanto proposto al precedente Capitolo 5, cioè pari al tasso base di remunerazione del CIR in vigore nell'anno di applicazione della tariffa stabilizzata²;
- b) determina il valore costante equivalente AIN_t^{STAB} come rata costante anticipata e immediata³ del valore attuale di cui alla precedente lettera a), sulla base della seguente formula:

$$AIN_t^{STAB} = \frac{VA_{AIN_{t,i}^*} \cdot WACC}{[1 - (1+WACC)^{-n}] \cdot (1+WACC)}$$

² Ad esempio, ipotizzando $t=2015$ e un periodo di durata pari a 20 anni, il valore attuale è determinato come

$$VA_{AIN_i^*} = AIN_{2015} + \frac{AIN_{2016}}{1,073} + \frac{AIN_{2017}}{1,073^2} + \dots + \frac{AIN_{2034}}{1,073^{19}}$$

dove i valori di AIN_i si riferiscono alla stima effettuata in sede di presentazione della proposta tariffaria per l'anno 2015.

³ La rata è calcolata sulla base della formula

$$AIN^{STAB} = \frac{VA_{AIN^*}}{\ddot{a}_{\bar{n}|WACC}}$$

dove

- $\ddot{a}_{\bar{n}|WACC} = \frac{1-(1+WACC)^{-n}}{WACC} \cdot (1+WACC)$ è il valore attuale di una rendita immediata a rata costante, anticipata, di n rate.

7 Tariffa per il servizio di rigassificazione

7.1 Sulla base della metodologia sopra esposta, la tariffa stabilizzata per il servizio di rigassificazione su base annuale TL^{STAB} è data dalla seguente formula:

$$TL^{STAB} = (Cqs^{STAB} + Crs) * QS$$

dove

- Cqs^{STAB} è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, pari al rapporto tra i ricavi di riferimento stabilizzati RL^{STAB} e la capacità tecnica del terminale;
- Crs e QS assumono i significati di cui al comma 6.1 della *RTRG*.

8 Criteri di aggiornamento

Aggiornamento delle componenti di ricavo

8.1 Per ogni anno t successivo al primo anno di applicazione della tariffa stabilizzata, l'impresa effettua una nuova stima dell'evoluzione attesa $AIN_{t,i}^*$ intercettando le seguenti variazioni:

- a) nel valore dell'attivo immobilizzato lordo, dovute a nuovi incrementi patrimoniali, cessioni, dismissioni, variazioni del deflatore;
- b) nella vita utile regolatoria e nella conseguente evoluzione attesa del fondo di ammortamento;
- c) nel valore dei contributi;
- d) nel valore del tasso di remunerazione del *CIR*.

8.2 In seguito, l'impresa di rigassificazione:

- a) calcola, per ogni futuro anno i residuo di applicazione della tariffa stabilizzata, la differenza ($\Delta AIN_{t,i}^*$) tra la nuova stima $AIN_{t,i}^*$ e la stima $AIN_{t-1,i}^*$ effettuata nell'anno precedente;
- b) determina il valore attuale del flusso atteso di cui alla precedente lettera a) secondo la seguente formula:

$$VA_{\Delta AIN_{t,i}^*} = \sum_{i=t}^{t+x-1} \frac{\Delta AIN_{t,i}^*}{(1 + WACC)^{i-t}}$$

dove

- x è la durata residua, in anni, del periodo di applicazione della tariffa stabilizzata (dove $x < n$);
- $\Delta AIN_{t,i}^*$ è il valore di cui al precedente punto a);
- $WACC$ è il tasso di attualizzazione, determinato ai sensi di quanto proposto al precedente Capitolo 5, cioè pari al tasso base di remunerazione del *CIR* in vigore nell'anno di applicazione della tariffa stabilizzata;

- c) determina il valore costante equivalente ΔAIN_t^{STAB} come rata costante anticipata e immediata del valore attuale di cui alla precedente lettera b), sulla base della seguente formula:

$$\Delta AIN_t^{STAB} = \frac{VA_{\Delta AIN_{t,i}^*} \cdot WACC}{[1 - (1 + WACC)^{-x}] \cdot (1 + WACC)}$$

- d) determina il valore aggiornato di AIN^{STAB} sulla base della seguente formula:

$$AIN_t^{STAB} = AIN_{t-1}^{STAB} + \Delta AIN_t^{STAB}$$

Aggiornamento dei corrispettivi

8.3 Il corrispettivo Cqs^{STAB} è aggiornato annualmente per tenere conto:

- a) del valore aggiornato della quota di ricavo RL^{STAB} ;
- b) delle eventuali variazioni del *driver* utilizzato per il calcolo del corrispettivo.

S 4. Osservazioni in merito alla metodologia per la determinazione della remunerazione stabilizzata del CIR e ai criteri di aggiornamento.

S 5. Si ritiene che gli effetti connessi alla variazione del WACC nel corso del periodo di applicazione della tariffa stabilizzata richiedano specifici correttivi alla metodologia in consultazione?

9 Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi

- 9.1 La definizione di corrispettivi sulla base di componenti di ricavo stabilizzate rende necessaria una ridefinizione delle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 18 della *RTRG*.
- 9.2 Pertanto, per tutti gli anni di applicazione della tariffa stabilizzata, l'Autorità propone che l'impresa di rigassificazione calcoli il fattore FC sulla base della seguente formula:

$$FC_t^L = \max[\alpha \cdot RL_t^{STAB} - REF_t^L ; 0]$$

dove:

- RL_t^{COST} è il ricavo di riferimento stabilizzato per l'anno t , di cui al punto 3.5 del presente documento per la consultazione;
 - gli altri parametri assumono il significato di cui al comma 18.2 della *RTRG*.
- 9.3 Ai fini del calcolo del fattore FC , è fatto salvo quanto stabilito al comma 18.5 della *RTRG* nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione.

<p><i>S 6. Osservazioni in merito alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi in presenza di una tariffa stabilizzata.</i></p>
